

● **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 2 agosto 2002, n. 1075.

Approvazione criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge n. 388/2000, art. 81 e decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 470. Fondo finalizzato di Euro 6.410.448,00 Cap. 114114 (nuova istituzione). Esercizio finanziario 2002 Pag. 25

● **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 2 agosto 2002, n. 1089.

IPAB Casa di riposo «S. Giuseppe» di Acquapendente (VT). Nomina commissario regionale Pag. 33

● **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 2 agosto 2002, n. 1096.

D.M. 31 gennaio 2002, articolo 11, comma 3. Definizione delle fasi gestionali dell'anagrafe bovina regionale Pag. 33

● **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 2 agosto 2002, n. 1156.

Atto di recepimento dell'accordo integrativo regionale siglato con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi del Capo VI del D.P.R. n. 270/2000, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 304.

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Suio» Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2002, n. 332.

Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio. Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2002, n. 333.

Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio. Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2002, n. 334.

Bilancio di previsione 2002. Variazione di bilancio. Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2002, n. 374.

Decreto di costituzione della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 78, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448 Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 392.

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni. Nomina di un commissario regionale ricognitore, per l'aggiornamento della ripartizione afferente la preesistente XVI Comunità montana e le nuove Comunità Montane XVI, XXI e XXII Pag. 66

**DIREZIONE REGIONALE
INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI
PER LA QUALITÀ DELLA VITA**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 181.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale Avalon soc. coop. a r.l.» con sede in Viterbo. Sezione A Pag. 68

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 182.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Cooperativa sociale Avalon soc. coop. a r.l.» con sede in Viterbo. Sezione B Pag. 68

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 183.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata Polis» con sede in Aquino (FR). Sezione B. Pag. 69

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 184.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. «E Progress cooperativa sociale a r.l.» con sede in Anagni (FR). Sezione C Pag. 69

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 185.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Romana Manutenzioni piccola società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Roma. Sezione B. Pag. 70

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2002, n. 186.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Energie Nuove piccola società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Latina. Sezione B Pag. 70

**DIREZIONE REGIONALE SCUOLA, FORMAZIONE
E POLITICHE PER IL LAVORO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 luglio 2002, n. 763.

Iniziativa comunitaria EQUAL. Approvazione della convenzione tipo tra Regione Lazio e PS geografiche e delle schede di rilevazione della rendicontazione trimestrale ed annuale per l'Azione 2 Pag. 72

SOFS - 2 AGO 2002
W

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,

VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la L.R. 20/9/1996 n. 38: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio", la quale all'art. 34, comma 4, lettera e) prevede la realizzazione di comunità alloggio quali servizi residenziali nei quali ospitare i disabili e organizzare interventi volti a facilitarne il recupero, l'autosufficienza e l'integrazione sociale;

Stampa circolare con sigla "AN" e testo illeggibile.

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 81 prevede di destinare parte del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2001 al finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano;

VISTO il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2001 n. 470, con il quale viene ripartito tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il suddetto Fondo per la realizzazione delle iniziative previste dal suddetto articolo della L.388/2000, stabilendo anche che le Regioni con propri provvedimenti stabiliscano i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento;

VISTA la L.R. 22/10/1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi ed alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione - nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione - dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi;

VISTA la L.R. 16/4/2002 n. 9, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2002" che al capitolo di spesa H41114 di nuova istituzione presenta lo stanziamento di euro 6.410.488,00, corrispondente all'ammontare della suddetta somma assegnata alla Regione Lazio finalizzata alla realizzazione di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari;

Stampa circolare con sigla "AN" e testo illeggibile.

SoFS - 2 AGO. 2002

W

RIENUNTO pertanto opportuno predisporre ed approvare i criteri e le modalità per l'acquisizione dei progetti di intervento previsti dalla richiamata normativa e per la concessione dei finanziamenti per la loro attuazione, nei limiti delle somme appositamente attribuite alla Regione dalla stessa normativa;

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che si richiamano:

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 388/2000 e del Decreto Ministeriale n. 470 del 13/12/2001, la somma di Euro 6.410.448,00 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2002 è destinata alla concessione di finanziamenti ad associazioni di volontariato e ad altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della assistenza ai soggetti con handicap grave, per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento ed all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
- 2) di approvare i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei suddetti finanziamenti secondo quanto riportato nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che per le volute finalità verrà utilizzata la suddetta somma di Euro 6.410.448,00 disponibile sul capitolo H41114 di nuova istituzione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;
- 4) di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Interventi Socio Sanitari Educativi per la qualità della vita ad impegnare e liquidare, con successivi provvedimenti, i suddetti fondi disponibili sul citato capitolo, in conformità ai criteri e alle modalità fissati con la presente deliberazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

26 AGO. 2002

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 n. 470: Interventi in favore dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Criteria e modalità per la concessione dei finanziamenti.

1-Finalità

La Regione interviene per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano.

A tal fine vengono concessi appositi contributi ai soggetti e con le modalità e criteri che di seguito si riportano, utilizzando le somme assegnate alla Regione Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 16 aprile 2002, ammontanti ad Euro 4.279.167.004,64 ~~410448,00~~

Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, Comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui situazione sia stata accertata dalle commissioni mediche integrate di cui all'art. 4 della medesima legge.

2-Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare la domanda per la richiesta di finanziamenti i rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che hanno una comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave e che hanno tale attività tra le finalità prioritarie del proprio statuto:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organismi di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

La suddetta esperienza nel settore deve essere riferita esclusivamente all'attività svolta direttamente dalla singola organizzazione nel territorio della Regione Lazio.

3-Attestazione dell'esperienza

Lo svolgimento delle attività nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave per almeno tre anni deve essere dimostrata da parte dell'organizzazione richiedente mediante trasmissione di copia delle convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL e l'attestazione da parte dei medesimi enti circa la puntuale esecuzione delle convenzioni stesse. Per le attività non operanti in convenzione, la dimostrazione dello svolgimento delle suddette attività può avvenire mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda sanitaria locale.

4-Progetti finanziabili

Possono essere finanziati progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui al punto 1, ed il funzionamento del servizio per un anno dall'avvio.

L'ambito territoriale di riferimento di ogni progetto è il distretto sociosanitario.

Nell'ambito dei progetti sono pertanto finanziabili:

- l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture di accoglienza, le quali devono essere individuate in contesti territoriali che consentano l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
- l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza;
- l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Ciascun soggetto abilitato può presentare un solo progetto.

5-Determinazione dei limiti di costo

Il contributo regionale è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto nel limite massimo complessivo di 1.000.000,00 di euro.

I costi massimi ammissibili devono essere desunti dai criteri di seguito riportati:

Ai fini della determinazione del costo massimo ammissibile per l'acquisizione e la ristrutturazione degli immobili si fa riferimento, per analogia, ai criteri e le disposizioni fissate nella deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 1997 n. 93, aggiornata sulla base ISTAT. La superficie non residenziale (SNR) viene considerata al 60% della Superficie utile (Su) e deve essere comunque contenuta entro il limite del 45% della Su. Tali importi sono da incrementare dell'IVA gravante. Non sono consentite varianti che comportino aumenti dell'importo finanziato.

	COSTO TOTALE RECUPERO PRIMARIO CTP	COSTO TOTALE RECUPERO SECONDARIO CTS	COSTO TOTALE RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE CTR
<i>Provincia</i>	<i>Euro x mq Sc</i>	<i>Euro x mq Sc</i>	<i>Euro x mq Sc</i>
FROSINONE	728,04	343,95	1.163,72
LATINA	693,65	326,76	1.100,66
RIETI	693,65	326,76	1.100,66
ROMA	728,04	343,95	1.163,72
VITERBO	693,65	326,76	1.100,66

In aggiunta ai limiti di costo sopra determinati, è consentito un ulteriore aumento percentuale connesso alla qualità aggiuntiva riguardante il piano di qualità, il comfort acustico ed il comfort igrometrico.

	PERCENTUALE IN AUMENTO
PIANO DI QUALITÀ	
Impianto elettrico tale da abbattere l'inquinamento elettromagnetico	2,80 %
Bagni in areazione diretta	4,00 %
Installazione di pannelli solari	1,00 %
ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE FACCIATE	1,00 %
ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI DI IMPATTO	1,00 %
ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI TRA I LOCALI	1,00 %
COMFORT IGROMETRICO RINNOVO ARIA AMBIENTE	2,00 %

Ai fini della determinazione del valore massimo del costo di locazione, il canone annuo di locazione o corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, non può risultare superiore al 4,5 % del valore catastale dell'immobile, con rivalutazione del canone prevista dalla L. 457/78 (andamento dei prezzi al consumo per operai e impiegati quale risulta dall'ISTAT, verificatesi nel biennio precedente, considerata al max del 75%).

I beni necessari all'acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento dell'intera struttura, devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave.

6-Requisiti minimi delle strutture di accoglienza

Le strutture di cui al punto 4 devono avere dimensioni tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dai regolamenti comunali per le case di civile abitazione.

In ogni caso, nelle more della definizione degli specifici standard in corso di elaborazione da parte della Regione, dette strutture non possono avere requisiti inferiori a quelli desumibili dalla normativa regionale vigente, nonché ai requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 della legge 8/11/2000 n. 328, con Decreto n. 308/2001.

Le strutture, inoltre, devono rispondere ai requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nonché alla strumentazione urbanistica vigente.

Con la domanda di finanziamento il richiedente deve dare atto di aver osservato nella redazione del progetto tutte le norme suddette. La dimostrazione dell'osservanza delle norme statali, regionali e locali applicabili può essere data mediante attestazione dell'ente locale competente circa la conformità del progetto alle suddette norme.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, le strutture devono garantire almeno il rispetto dei seguenti requisiti:

ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti;

dotazione di spazi organizzati in modo da garantire la privacy, l'autonomia individuale, la fruibilità, la socializzazione;


impianto di riscaldamento e di condizionamento per l'intera struttura.

7-Presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno pervenire all'Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della Regione Lazio, Viale del Caravaggio n. 99 - 00147 Roma, entro e non oltre il **30 settembre 2002**.

Farà fede la data di ricezione dell'Ufficio accettazione dell'Assessorato.

Le domande pervenute fuori termine o non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno accolte.



8-Contenuto delle domande

Le domande di finanziamento devono contenere, a pena di esclusione:

La scheda di identificazione del soggetto richiedente, con allegato:

- Per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a)b)c): la dichiarazione di iscrizione ai corrispondenti albi e registri regionali, con la relativa decorrenza, o all'anagrafe unica delle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997;
- Per gli altri soggetti dello stesso art. 2: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

L'individuazione e la localizzazione dell'immobile destinatario dell'intervento progettato;

Il titolo di possesso dell'immobile da attestare alternativamente, in relazione al titolo, con:

- Copia di atto legale attestante la proprietà dell'immobile;
- Copia del contratto preliminare di compravendita;
- Copia del contratto di affitto o della promessa di offerta di locazione per la durata minima di 10 anni;
- Promessa di comodato gratuito per la durata minima di 10 anni;

Il progetto preliminare dell'opera da realizzare, contenente:

- Relazione descrittiva ed elaborati tecnici di progetto con espresso riferimento alla conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- Puntuale descrizione dei requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature nonché l'indicazione delle norme statali, regionali e locali ivi richiamate, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali e agli accorgimenti tecnici relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Il piano economico - finanziario da cui risulti la possibilità concreta di completamento dell'opera nonché di avvio e funzionamento del servizio per un anno;
- Il progetto di funzionamento del servizio per un anno dall'attivazione, con relazione generale dalla quale risulti la descrizione delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo che saranno realizzate fin dall'apertura della struttura, contenente l'indicazione dettagliata delle varie voci di costo nonché del numero e della qualifica degli operatori previsti;

Un atto d'obbligo con il quale il richiedente:

- si impegna ad ultimare le strutture entro due anni dall'ammissione al finanziamento;
- si assume ogni maggiore onere derivante da fatti non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo definito;
- si obbliga alla inalienabilità delle opere realizzate e a non modificare la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni.
- si impegna alla stipula definitiva dell'atto di acquisto o di locazione entro tre mesi, ovvero all'avvio dei lavori di ristrutturazione entro sei mesi dall'atto di concessione del finanziamento;

La concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso, ai sensi di legge;

La dichiarazione del soggetto richiedente attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici per le stesse finalità e sullo stesso immobile.

La dichiarazione del richiedente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, circa la non sussistenza a suo carico e a carico dei componenti del consiglio di amministrazione dell'organizzazione di condanne penali o di procedimenti penali in corso, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.



9-Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno assegnati, nei limiti della disponibilità finanziaria indicata all'art. 1, con determinazione del Direttore della Direzione Regionale interventi socio sanitari educativi per la qualità della vita, previo esame e valutazione dei progetti pervenuti nei termini stabiliti;

L'istruttoria dei progetti è compiuta da una Commissione costituita con atto del Direttore della stessa Direzione Regionale, la quale predisporrà una graduatoria dei progetti ammissibili tenendo presenti:

- qualità complessiva dei progetti: requisiti strutturali e di funzionamento, attività programmate di assistenza, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
- titolo di godimento dell'immobile (privilegiando immobili di proprietà)
- collegamento del progetto con i servizi sociali di base, e con le strutture sanitarie e formative dell'ambito territoriale di riferimento;
- integrazione del progetto con altre iniziative, servizi strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- immediata cantierabilità del progetto;
- tempi previsti per l'apertura delle strutture;
- sussistenza di accordi, convenzioni o collaborazioni in atto con enti locali;
- esperienza dell'organizzazione richiedente nel settore specifico dell'intervento a favore dei soggetti con handicap grave privi dei familiari;
- numero di strutture finanziabili in ogni provincia in rapporto alla popolazione della provincia stessa;
- valutazione degli enti locali competenti circa l'adeguatezza e la congruità del progetto alle finalità perseguite e alla sua integrazione con il complesso dei servizi sociali locali, nonché la corrispondenza dei protocolli di accesso alle esigenze assistenziali;
- tipologia degli operatori impegnati nel progetto e loro qualificazione professionale.

10-Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti finalizzati all'acquisto saranno erogati in unica rata, corrispondente al prezzo di acquisto, alla presentazione del compromesso di vendita su presentazione di fidejussione bancaria di intero importo del finanziamento svincolabile solo a fine lavori.

I finanziamenti relativi all'acquisto delle attrezzature ed impianti verrà corrisposto in unica rata dietro presentazione di una relazione analitica e rendicontazione delle spese sostenute.

I contributi assegnati per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione saranno erogati secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 6 della L.R. 26/6/1980 n. 88, come modificato dall'art. 22 della L.R. 9/5/1995 n. 25.

Le somme relative alla gestione dei servizi, nonché i finanziamenti destinati a spese di affitto, verranno erogate in tre rate quadrimestrali anticipate.

11-Verifica delle attività svolte

Il rappresentante legale dell'organizzazione a cui sono stati assegnati i finanziamenti deve presentare con cadenza almeno quadrimestrale dettagliata relazione circa l'andamento delle attività di realizzazione degli interventi e nota delle somme spese.

Alla scadenza dei due anni prevista per l'ultimazione degli interventi progettati deve presentare una relazione finale e una rendicontazione delle somme utilizzate.

La Direzione Regionale Interventi socio sanitari educativi per la qualità della vita si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, direttamente o attraverso gli uffici degli enti locali competenti, nelle strutture che hanno beneficiato dei finanziamenti.



Three handwritten signatures in black ink, scattered across the lower right portion of the page.